



28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0354/2009, presentata da P.K., cittadino greco, a nome della compagnia di navigazione "Maïstrali", sull'autorità portuale del Pireo (OLP) e il suo status ai sensi della legge greca 2688/1999

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che l'autorità portuale del Pireo (OLP), che in precedenza era un'organizzazione statale, ai sensi della legge greca 2688/1999 è stata convertita in una società per azioni (OLP AE.) "creata per scopi di interesse generale e al servizio dell'interesse pubblico". Il firmatario denuncia che questa società per azioni continua a beneficiare dei privilegi di cui godeva in qualità di organizzazione statale, ivi compresa la possibilità di recuperare crediti ai sensi del codice per la riscossione delle entrate pubbliche (KEDE). Il firmatario fa riferimento a tale proposito a un'azione legale concernente la confisca di un peschereccio che, a suo parere, dimostra chiaramente che la società gode di una posizione di monopolio contraria ai principi comunitari, e chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"L'autorità portuale del Pireo è stata istituita nel 1950 come ente pubblico operante a favore dell'interesse pubblico ai sensi della 'legge d'urgenza' n. 1559/1950, che le ha dato il diritto di godere degli stessi privilegi di un'organizzazione statale.

Nel 1999 l'autorità portuale del Pireo è stata convertita in una società disciplinata dal diritto commerciale ed è al tempo stesso diventata una società per azioni operante a fini di utilità

pubblica e nell'interesse pubblico ai sensi della legge n. 2688/1999. In conformità di quest'ultima, l'autorità portuale poteva ancora godere dei benefici previsti dalla summenzionata 'legge d'urgenza' del 1950, quali l'essere soggetta soltanto a imposta sul reddito, insieme ad altri privilegi tipici degli enti statali, incluso un trattamento speciale nel recupero dei crediti.

Il firmatario ritiene che questi privilegi non dovrebbero essere garantiti a un'entità commerciale, poiché distorcono la concorrenza e danneggiano i contribuenti.

Il firmatario sottopone il caso al Parlamento europeo, e chiede che l'istituzione comunitaria competente si occupi della questione.

Il 14 luglio 2009 la Commissione ha avviato una procedura d'indagine formale sull'aiuto statale a favore dell'autorità portuale del Pireo¹ per la realizzazione di infrastrutture. In questo contesto il firmatario è evidentemente una 'parte interessata' e, in quanto tale, le sue osservazioni verrebbero prese in considerazione.

Detto questo, nella misura in cui le questioni sollevate dal firmatario non rientrano nella procedura d'indagine in corso, la Commissione richiederà informazioni alle autorità greche e deciderà sulla linea d'azione da intraprendere in base alla risposta ottenuta. La Commissione informerà in seguito il Parlamento.

Per ragioni di completezza, occorre notare che la concessione di privilegi a una data impresa non è incompatibile con l'articolo 86 del trattato. Inoltre la petizione non descrive una condotta incompatibile con l'articolo 82 del trattato, che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"La questione è stata esaminata nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato garantito dalla Commissione. A tale riguardo, la Commissione ha invitato il firmatario a fornire commenti in qualità di terzo interessato, nel quadro della procedura d'indagine formale avviata dalla Commissione il 14 luglio 2009, in merito agli aiuti di Stato per lo sviluppo delle infrastrutture a favore dell'autorità portuale del Pireo². Il firmatario non ha tuttavia inviato alcuna osservazione sul caso in oggetto.

Dal momento che le questioni sollevate dal firmatario non sono coperte dall'attuale procedura d'indagine, la Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire ragguagli sulla possibilità, da parte dell'OLP, di recuperare crediti ai sensi del codice per la riscossione delle entrate pubbliche KEDE prevista nel primo semestre del 2010.

¹ Consultare il comunicato stampa al seguente sito web:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1132&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en> – in attesa della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale.

² Consultare il comunicato stampa al seguente sito web:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1132&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>, GU C 245 del 13.10.2009, pag. 21. La Commissione ha parzialmente archiviato le indagini (cfr. decisione della Commissione C 21/2009 adottata il 18.12.2009 disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C-21-2009-WLAL-el-18.12.2009.pdf (in greco),

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C-21-2009-WLWL-en-18.12.2009.pdf (in inglese)).

In base alle informazioni fornite dalle autorità greche sulla possibilità, da parte dell'OLP, di recuperare crediti nel quadro del codice KEDE, la Commissione non è al momento in grado di stabilire l'esistenza di un vantaggio selettivo per il PPA finanziato con le risorse di Stato che distorca o minacci di distorcere la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri. Nello specifico, la Commissione non ha individuato alcun trasferimento di risorse pubbliche. Non ha pertanto ragione di ritenere che le misure indicate dal firmatario concedano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Dopo un attento esame della petizione e in base alle informazioni fornite dalle autorità greche, la Commissione ritiene che la possibilità, da parte dell'OLP, di recuperare crediti nel quadro del codice KEDE non costituisca aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione valuterà tuttavia se effettivamente l'OLP gode di vantaggi fiscali che potrebbero essere considerati aiuti di Stato."

5. Risposta complementare della Commissione (REV. II), ricevuta il 28 settembre 2012

"Nella sua precedente risposta del 10 novembre 2010, la Commissione concludeva che non sussisteva alcun ragione per ritenere che le misure cui faceva riferimento il firmatario, ossia la possibilità, da parte dell'OLP, di recuperare crediti nel quadro del codice per la riscossione delle entrate pubbliche KEDE e applicare le corrispondenti procedure coercitive di recupero crediti, costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concessi all'OLP. La Commissione ha osservato in particolare che, sulla base delle informazioni fornite all'epoca dalle autorità greche riguardo alla possibilità, da parte dell'OLP, di recuperare crediti nel quadro del KEDE, non era possibile stabilire l'esistenza di un vantaggio selettivo per l'OLP finanziato con le risorse di Stato che distorcesse o minacciasse di distorcere la concorrenza e incidesse sugli scambi tra Stati membri. La Commissione non ha soprattutto rilevato che si potesse determinare un trasferimento di risorse di Stato. La Commissione ha tuttavia anche osservato che avrebbe valutato se effettivamente l'OLP avesse goduto di vantaggi fiscali che potrebbero essere considerati aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le misure cui ha fatto riferimento il firmatario, la Commissione, in assenza di nuovi elementi, ribadisce le valutazioni di cui sopra. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione non vi è inoltre alcuna ragione di ritenere che la possibilità, da parte dell'OLP, di recuperare debiti nel quadro del KEDE violi altre regole dell'UE in materia di concorrenza.

In questa fase inoltre la Commissione non dispone di elementi conclusivi per stabilire se l'OLP benefici di vantaggi fiscali che possono costituire aiuti di Stato. La Commissione continuerà a esaminare eventuali aiuti non compatibili a favore dell'OLP e, se del caso, adotterà le misure necessarie in conformità del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE¹. La Commissione fa inoltre presente che, in qualsiasi caso, gli eventuali vantaggi fiscali a favore dell'OLP non hanno alcun nesso con la questione sollevata dal firmatario.

¹ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

La Commissione non dispone di informazioni conclusive secondo cui sarebbero stati concessi all'OLP vantaggi fiscali che costituiscono aiuti di Stati, tuttavia continuerà a esaminare la questione e, se del caso, adotterà le misure necessarie. La Commissione rileva inoltre che, in qualsiasi caso, gli eventuali vantaggi fiscali a favore dell'OLP non hanno alcun nesso con la questione sollevata dal firmatario."